



Comune di Mondaino
(Provincia di Rimini)

Piazza Maggiore n. 1 C.A.P. 47836
Tel . 0541 981674

PIVA 00664480407
Fax 0541/982060

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9	O G G E T T O	Approvazione piano finanziario e tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2018.
Data 14.03.2018		

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **Quattordici** del mese di **Marzo** alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto

Alla 1[^] convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Gnaccolini Matteo– Sindaco	X		Chiaretti Enrico	X	
Casadei Luigino	X		Merli Irene		X
Calesini Jessica		X	Morri Valeria	X	
Bacchini Roberto	X				
Pintus Mauro	X				
Arduini Fabio	X				
Bruscoli Valentina		X			

Assegnati N. 10
In carica N. 10

Presenti N. 7
Assenti N. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza GNACCOLINI MATTEO nella sua qualità di Sindaco – Partecipa il Segretario Comunale Dott.sa Natascia Salsi ;

La seduta è pubblica.

Deliberazione C.C. n. 9 del 14.03.2018

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2018.

Il Sindaco, Matteo Gnaccolini, illustra al Consiglio la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014;

VISTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,omissis....

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti,omissis....

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 32 in data 28/07/2014 in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTO che la L.R. Emilia Romagna n. 23 del 23/11/2011 ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATESIR) attribuendo al consiglio d'ambito la competenza in materia di approvazione dei Piani Finanziari relativi alla gestione del servizio rifiuti;

VISTA la Legge di Bilancio 2018 (Legge nr. 205 del 27/12/2017) che ha confermato anche per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali, prorogando quanto stabilito con la Legge di stabilità n.208/2015, con esclusione della Tassa di Raccolta e Smaltimento Rifiuti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 in G.U. n. 285 del 06/12/2017, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018 e che la Conferenza Stato-Città del 7 febbraio ha dato il via libera alla proroga al 31 marzo 2018 dei termini per approvare il bilancio di previsione 2018;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 63 del 27.12.2017, esecutiva, ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2018/2020, Documento Unico di Programmazione, Programma Triennale dei lavori pubblici – elenco annuale 2018/2020 e relativi Allegati al Bilancio";

CONSIDERATO che, nella seduta del 27.12.2017, non si era provveduto all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI 2018 non essendo stato approvato, da parte di ATERSIR, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, relativo all'anno 2018;

ATTESO che ATESIR con delibera n. 8/2018 del 31.01.2018 ha provveduto ad approvare i relativi Piani Economici Finanziari (PEF) per l'anno 2018;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

PRESO ATTO:

- che il comma 653 della legge 147/2013 stabilisce di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, ovvero dei parametri che dovrebbero rappresentare una sorta di «costo giusto» del servizio, che pertanto dovrebbero essere tenuti in considerazione nel piano finanziario;
- che dall'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2018 come da allegato B) si prevede un gettito di €. 167.500,00 destinato a coprire il 100% dei costi;
- che il costo standard complessivo, così come definito dalle linee guida per l'applicazione della normativa sopra citata, risulta pari ad €. 196.885,77, dati riferiti all'anno 2013 (anno di riferimento del parametro dei costi standard) con una minore spesa di € 29.385,77, pari al 14,93%;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27

Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente delibera ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Con voti:

favorevoli 7

contrari 0

astenuiti 0

espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare l’allegato piano finanziario TARI anno 2018 (Allegato A) riportante i costi relativi alla raccolta e smaltimento rifiuti quantificando, altresì, sempre ai fini TARI, le relative tariffe allegate alla presente deliberazione (Allegato B);
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2018;
4. Di confermare che le scadenze di versamento per l’anno 2018 saranno quelle presenti nel Regolamento Comunale per l’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI (tributo servizio rifiuti) in nr. 2 RATE con scadenza:
 - 30 Giugno 2018;
 - 31 Dicembre 2018;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito,

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente risultato:

presenti n. 7

votanti n. 7

favorevoli n. 7

contrari n. /

astenuiti n. /

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GNACCOLINI MATTEO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NATASCIA SALSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

5 APR 2018

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li

5 APR 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NATASCIA SALSI

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

[X] - è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

[] - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NATASCIA SALSI



E' copia conforme all'originale.

Comune di Mondaino			
Gestione Rifiuti - Piano Economico Finanziario			
Anno 2018 – Importi IVA Inclusa			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€ 12.688,06		€ 12.688,06
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€ 5.000,00		€ 5.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	€ 21.679,05		€ 21.679,05
CCD – Costi comuni diversi	€ 2.943,93		€ 2.943,93
AC – Altri costi operativi di gestione	€ 4.968,51		€ 4.968,51
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	€ 6.901,19		€ 6.901,19
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		€ 35.907,76	€ 35.907,76
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		€ 46.884,94	€ 46.884,94
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		€ 32.834,71	€ 32.834,71
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		€ 16.316,74	€ 16.316,74
AINT - Altri introiti		-€ 4.700,00	-€ 4.700,00
CONAI - Introiti Conai		-€ 13.861,68	-€ 13.861,68
Totale Costi	€ 54.180,74	€ 113.382,47	€ 167.563,21
	32,33%	67,67%	100,00%

% COPERTURA 2018

100%

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,35	61,33
Famiglie di 2 componenti	0,40	122,67
Famiglie di 3 componenti	0,43	138,00
Famiglie di 4 componenti	0,49	168,66
Famiglie di 5 componenti	0,50	222,32
Famiglie di 6 o più componenti	0,54	260,66

**TARIFFE TARI
UTENZE NON DOMESTICHE**

		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
N.	CATEGORIE	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,24	0,63	0,87
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,51	1,06	1,57
3	Stabilimenti balneari	0,41	0,85	1,26
4	Esposizioni, autosaloni	0,28	0,58	0,86
5	Alberghi con ristorante	0,75	1,89	2,64
6	Alberghi senza ristorante	0,58	1,22	1,80
7	Case di cura e riposo	0,64	1,33	1,97
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,74	1,51	2,25
9	Banche ed istituti di credito	0,39	0,77	1,16
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	0,71	1,48	2,19
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,99	2,02	3,01
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,69	1,38	2,07
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,76	1,54	2,30
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,58	1,22	1,80
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,71	1,45	2,16
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,13	6,43	9,56
17	Bar, caffè, pasticceria	2,37	4,85	7,22
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,55	3,17	4,72
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,70	3,48	5,18
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,91	8,07	11,98
21	Discoteche, night club	1,06	2,18	3,24